

Regolamento
per l'assegnazione
e l'utilizzo del marchio/logotipo
San Quirico

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione e l'utilizzo del marchio "San Quirico" in seguito denominato marchio.

CAPO I

MARCHIO

Art. 2

Marchio e corporate design

1. Il marchio "San Quirico" è un marchio denominativo e figurativo registrato.
2. Il corporate design del marchio si compone della scritta "San Quirico", elaborata ad hoc e dai colori predefiniti.
3. Il marchio serve a presentare in modo uniforme il prodotto turistico "San Quirico", concentrando gli sforzi di commercializzazione ed aumentando l'efficacia delle iniziative commerciali.

Art. 3

Identità del marchio

1. L'identità del marchio si basa su cromie distintive dell'ecosistema di valori "San Quirico". Si tratta dei valori che il marchio intende veicolare e a cui associare in futuro la destinazione.

Art. 4

Posizionamento del marchio

1. Il posizionamento del marchio si basa sul seguente messaggio di fondo: "San Quirico - Val d'Orcia emotion"

Art. 5

Tracciabilità

1. Il marchio assume la valenza di una certificazione di origine.

Art. 6

Forme d'applicazione

1. Il marchio potrà essere utilizzato sotto forma d'applicazione fissa.

CAPO II

REQUISITI

Art. 7

Requisiti per l'uso del marchio

1. L'uso del marchio è accessibile a tutte le imprese, istituzioni e organizzazioni che producono beni o erogano servizi associabili al marchio nel rispetto delle condizioni del presente regolamento.
 2. L'utilizzatore del marchio deve essere in grado di consolidare ovvero rafforzare l'immagine di "San Quirico", nonché l'identità e il posizionamento del marchio.
 3. L'uso del marchio in tali applicazioni è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:
 - a) L'utilizzatore del marchio, la sua attività o il suo prodotto devono essere compatibili con l'identità e il posizionamento del marchio, e devono possedere i necessari requisiti di diretta associabilità al marchio stesso in quanto impresa, attività o prodotto tipico, peculiare e caratteristico del Territorio;
 - b) L'attività dell'utilizzatore del marchio non può essere illegale, immorale o discriminante, e deve essere apartitica e neutrale sul piano confessionale. Sono in ogni caso esclusi dall'uso del marchio i beni e servizi dell'industria pesante nonché i materiali bellici e le armi;
 - c) Il presupposto per l'uso del Marchio è che l'impresa/attività/ente sia iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio della provincia di Siena-Arezzo o in specifici albi di settore, abbia la propria sede legale e sociale in Toscana, non eserciti attività illegali, immorali o
-

discriminanti e che, nell'esercizio delle proprie attività, non arrechi danno o pregiudizio alcuno al Comune.

Art. 8

Rispetto delle regole d'applicazione

1. L'utilizzatore del marchio è tenuto al tassativo rispetto delle regole d'applicazione (all.1), e pubblicate nel sito internet di "San Quirico", www.visitsanquirico.it.

CAPO III

GESTIONE ED ASSEGNAZIONE

Art. 9

Proprietario e utilizzatore del marchio

1. Titolare, proprietario e detentore del marchio è il Comune di San Quirico d'Orcia.

Art. 10

Gestione del marchio

1. Il Comune di San Quirico d'Orcia affida al proprio Assessorato di riferimento:
 - a) la gestione del marchio;
 - b) l'esame delle richieste di utilizzo del marchio secondo il modello allegato (all.2);
 - c) la decisione in merito ai quesiti applicativi o interpretativi relativi alla strategia e al posizionamento del marchio;
 - d) L'approvazione delle manifestazioni in cui si può utilizzare l'applicazione del marchio di cui all'articolo 6;
 - e) la determinazione dei diritti di utilizzo previsti in caso di contratto di licenza ai sensi dell'articolo 17;
 - f) la determinazione della percentuale dei controlli a campione annuali da effettuare presso gli utilizzatori registrati ai sensi dell'articolo 18, comma 1.

Art. 11

Richiesta di uso del marchio

1. Il diritto di uso del marchio viene concesso su richiesta. La richiesta può essere presentata on-line attraverso il sito internet www.visitsanquirico.it. In alternativa, la richiesta può essere presentata anche via posta o PEC secondo il modello allegato (all.2).
2. Nella richiesta devono essere indicati i principali dati personali del richiedente, che deve anche dichiarare di rispettare le disposizioni del presente regolamento e le regole d'applicazione di cui all'articolo 8, e di non fare uso illegittimo o abusivo del marchio.

Art. 12

Licenza d'uso

1. La licenza d'uso del marchio è concessa previo esito positivo del controllo della richiesta.
2. In seguito all'esito positivo delle verifiche, il richiedente riceverà a mezzo posta elettronica i relativi file.

Art. 13

Diritti e doveri del licenziatario

1. Con la licenza d'uso del marchio il licenziatario acquisisce il diritto all'utilizzo del marchio alle condizioni e nei limiti indicati nel presente regolamento e assume in particolare i seguenti obblighi:
 - a) osservare fedelmente quanto prescritto nelle regole d'applicazione e nel presente regolamento;
 - b) assoggettarsi alle verifiche di controllo, consentendo il libero accesso del personale incaricato, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;
-

- c) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della licenza d'uso del marchio;
- d) utilizzare il marchio esclusivamente per gli scopi per i quali è stata rilasciata la licenza d'uso;
- e) utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme e dimensioni, i colori e le proporzioni, che lo rendono immediatamente distinguibile;
- f) utilizzare eventuali altri segni, scritte o informazioni in modo tale da non generare confusione con il marchio o trarre in inganno i destinatari del messaggio;
- g) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio;
- h) non utilizzare il marchio se la licenza d'uso del marchio è stata oggetto di revoca, recesso o sospensione;
- i) non partecipare ad altri organismi le cui finalità o attività siano incompatibili con quelle del marchio;
- j) non depositare o registrare marchi analoghi o tali da generare rischi di confusione con il marchio;
- k) cooperare attivamente alla realizzazione delle attività collettive tese alla promozione e valorizzazione del marchio.

Art. 14

Utilizzatori registrati

1. Con la licenza d'uso del marchio il licenziatario è anche registrato con la qualifica d'utilizzatore ufficiale del marchio.
2. Il licenziatario è iscritto in uno speciale elenco dei licenziatari del marchio e pubblicato in Internet (<https://www.visitsanquirico.it>). Tale elenco è continuamente aggiornato.

CAPO IV

FORME D'UTILIZZO, DI COOPERAZIONE E DIRITTI DI LICENZA

Art. 15

Varianti d'utilizzo

1. Il marchio può essere utilizzato ricorrendo ad una o più varianti riportate di seguito:
 - a) Finalità promozionali: utilizzo per iniziative pubblicitarie e di comunicazione (soprattutto a mezzo stampa, televisione, opuscolo, catalogo, pieghevole, gadget, manifesto, inserzione pubblicitaria, sito internet, carta intestata, biglietto da visita, targhetta sulla porta);
 - b) Riferimento al prodotto: il marchio è applicato su un prodotto oppure utilizzato per il merchandising;
 - c) Marchio collettivo: il marchio può essere utilizzato per marchi collettivi di prodotti agroalimentari come pure per i marchi delle organizzazioni turistiche locali;
 - d) In caso di utilizzo del marchio su siti internet il link indirizza alla home-page www.visitsanquirico.it oppure a siti web autorizzati dal Comune di San Quirico d'Orcia.

Art. 16

Cooperazione commerciale, contratto di licenza e convenzioni

1. In caso di utilizzo del marchio per finalità promozionali in conformità al comma 1 dell'articolo 15, lettera a), l'utilizzatore del marchio stipula un accordo di cooperazione commerciale con il Comune di San Quirico d'Orcia. Il fine è la reciproca valorizzazione d'immagine. La stipula dell'accordo di cooperazione avviene con la licenza d'uso del marchio ai sensi dell'articolo 14.
 2. In caso di utilizzo del marchio sul prodotto, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 15, l'utilizzatore può stipulare un contratto di licenza con il Comune di San Quirico d'Orcia. Con la licenza d'uso del marchio il licenziatario acquisisce il diritto di apporre il marchio sul prodotto. Il contratto di licenza stabilisce l'inizio e la fine dei termini contrattuali, i prodotti, l'area di distribuzione, i canali di distribuzione e i diritti di licenza. Il contratto di licenza non è trasferibile. È valido al massimo per cinque anni dalla firma.
-

Art. 17

Diritti d'utilizzo

1. L'utilizzo del marchio per finalità promozionali ai sensi dell'articolo 16, comma 1, è esente da diritti d'utilizzo in virtù della cooperazione commerciale.
2. In caso di contratto di licenza per l'utilizzo del marchio sul prodotto, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, può essere previsto il pagamento di diritti, qualora il marchio applicato al prodotto, che esprime una vicinanza ai valori del marchio, abbia una notevole rilevanza economica. I diritti variano a seconda dell'utilizzo diretto sul prodotto oppure tramite merchandising. I diritti sono calcolati in proporzione ai benefici che il licenziatario trae dall'utilizzo del marchio.
3. Per il calcolo dei diritti nei contratti di licenza si richiede un'autocertificazione della ditta, dalla quale risultano la quantità dei prodotti nonché il prezzo di vendita. Il diritto corrisponde alla percentuale dell'1 per cento sul prezzo di vendita.
4. Per merchandising con il marchio il diritto per l'applicazione è pagato annualmente. Il primo pagamento deve avvenire dopo un anno. In caso di modesta entità può essere previsto un importo forfetario annuale.
5. Per l'applicazione del marchio sul prodotto il diritto è dovuto per la durata del contratto ed è pagato in un'unica soluzione oppure in forma rateizzata, ed è esigibile dopo un anno.

CAPO V

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 18

Controlli e gestione dei reclami

1. Il Comune di San Quirico d'Orcia controlla il rispetto del presente regolamento e delle regole d'applicazione di cui all'articolo 8.
2. Il Comune di San Quirico d'Orcia effettua i controlli presso gli utilizzatori del marchio. Per garantire il rispetto del presente regolamento, sono effettuati controlli a campione presso gli utilizzatori registrati secondo una percentuale ritenuta opportuna dal gruppo ristretto per il marchio.

Art. 19

Non conformità e sanzioni

1. Le non conformità possono essere:
 - a) lievi: quando non pregiudicano l'immagine del marchio, la sua identità o il posizionamento che il marchio intende tutelare;
 - b) gravi: quando sono tali da pregiudicare l'immagine del marchio, la sua identità o il posizionamento che il marchio intende tutelare.
2. A fronte delle non conformità di cui al comma 1, il Comune di San Quirico d'Orcia può decidere di comunicare ai licenziatari responsabili, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno, la sospensione o la revoca annotandole nell'elenco dei licenziatari.

Art. 20

Recesso

1. Il licenziatario può in qualsiasi momento rinunciare alla licenza d'uso del marchio, prima della sua scadenza. A tal fine deve inviare alla persona incaricata del marchio una esplicita comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
2. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento di tale comunicazione.

Art. 21

Effetti del recesso e della revoca

1. Nel caso di recesso o di revoca, al licenziatario non è riconosciuto alcun rimborso delle somme
-

- versate nel corso dell'anno cui si riferisce il recesso o la revoca. Inoltre egli resta obbligato ai versamenti di pertinenza del periodo in cui è stato licenziatario del marchio.
2. Il recedente o il revocato è altresì responsabile verso il Comune di San Quirico d'Orcia e verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte a suo nome e per suo conto per il periodo in cui è stato licenziatario del marchio.
 3. A seguito del recesso o della revoca, il licenziatario è cancellato dall'elenco dei licenziatari e cessa altresì ogni suo diritto all'utilizzo del marchio.

Art. 22

Obbligo di riservatezza

1. Gli atti e le informazioni riguardanti il licenziatario sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta del licenziatario medesimo.

Art. 23

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.